



22 MAG. 2008

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 9-8956
in data 16/6/2008 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del
Comune di DIANO D'ALBA (CN)

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

MODIFICHE CARTOGRAFICHE:

Aree

Le aree produttive Pn2, Pn3, Pn4 e Pn5 di Frazione Conforso (v. tavv. P.2 e P.3.4) si intendono stralciate, con conseguente stralcio anche delle relative previsioni viarie.

Cartografia

Tav. 4.1 Centro Storico: gli edifici presso le particelle 224, 713 e 76 e la cappella prossima alla particella 983 si intendono rappresentati sulla tav. 4.1 con pallino ocra con conseguente applicazione della normativa prevista per tale individuazione;



Tav. P.3.5.: le individuazioni contenute nelle vigenti tavole P.4.2.1 e P.4.2.2 per i nuclei Ns si intendono riportate nella nuova tavola P.3.5 nei nuovi nuclei Nm con conseguente mantenimento della relativa normativa vigente per queste individuazioni (art. 31 vigente ripristinato in luogo dell'art. 7.3 proposto), ad eccezione di quanto riguarda gli edifici di interesse storico artistico per i quali si reputa necessario mantenere tali individuazioni solo per quanto già vincolato ai sensi dei DD.Lgs. 490/1999 ora 42/2004 e s.m.i. per i nuclei di Veglio e Bartù e per gli edifici religiosi, mentre si reputa sufficiente equiparare i rimanenti agli "edifici costituenti il tessuto storico della struttura urbana che conservano ancora la leggibilità dei caratteri tipologici e costruttivi originali".

Per quanto riguarda l'area Rc5 di S. Quirico si dispone la sola rappresentazione di quanto già approvato e vigente. Pertanto l'area si intende riportata come dimensioni e posizionamento alla vigente Rc 2.7, alla quale è affiancata un'area Vr avente le dimensioni ed il posizionamento della vigente Vr2.

La Carta di Sintesi, e di conseguenza le tavole P.2 Assetto generale e P.3.3 Valle Talloria, si intendono modificate così come rappresentato nello stralcio cartografico che segue, derivato dal parere ARPA prot. n. 12196 del 31.1.2008.



Modifica alla Carta di Sintesi e alle Tavv. P.2 Assetto generale e P.3.3 Valle Tailoria



Ambito da inserire in classe III anziché II

MODIFICHE NORMATIVE:

- **Art. 4.4** Fascia di rispetto da fiumi, torrenti e canali

L'articolo normativo si intende così modificato in coerenza col parere ARPA prot. n. 12196 del 31.1.2008:



- al secondo comma, anziché "mt 50" si intende riportato "mt. 100";
- al terzo comma, dopo "aree perimetrale", si intende inserita la frase "se difese da adeguate opere di protezione".

- Art. 7.3 Interventi edilizi nei nuclei minori

L'articolo in questione si intende stralciato e sostituito dal vigente art. 31 il quale si intende opportunamente aggiornato con la sostituzione della sigla "Ns" con la nuova sigla "Nm", con il corretto riferimento alla nuova tavola P.3.5 nonché con l'aggiunta della seguente nuova prescrizione: "E' ammessa la possibilità di un ampliamento una-tantum del 20% della S.U.L. esistente per adeguamenti igienici, tecnologici ed impiantistici e/o per la costruzione di bassi fabbricati, il tutto qualora non si operi su edifici storico-artistici o costituenti il tessuto storico e che manchino parti rustiche a ciò recuperabili, nel rispetto di quanto altro stabilito dal presente articolo."

- Art. 7.8 Aree di tipo PN

Al punto 6) si intende aggiunta la seguente prescrizione "L'attuazione dell'area Pn1 è legata alle esigenze di ampliamento dell'adiacente insediamento produttivo."

- Art. 8.3 Aree di tipo E agricole.....

il punto 17 si intende modificato come di seguito riportato:

17), punto a) il disposto si intende integrato con l'aggiunta della seguente frase "nel totale rispetto della L.R. 29.4.2003 n. 9 (recupero dei rustici)";

punto b) il termine "turistico-ricettiva" si intende sostituito dalle parole "turistica di esclusiva ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e degustazione"

punto c) il disposto si intende integrato con l'aggiunta delle seguenti parole "per il tempo libero, di limitate dimensioni, senza modifiche allo stato dei luoghi e compatibili con la vocazione agricola della zona.";

inoltre si intende inserito un nuovo punto d) che recita "per la destinazione agrituristica potranno essere edificate solo limitate parti ai fini del necessario adeguamento igienico sanitario degli edifici da recuperare per tale destinazione. Si richiamano comunque i disposti della L.R. 23.3.1995 n. 38, disciplina dell'agriturismo."

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE


Il Direttore Regionale
arch. Mariella OLIVIER

IL VICARIO
~~Arch. Elio GAZZELLINI~~